

Interventi trainati da pagare prima della fine dei lavori

I termini. In vista della scadenza di fine anno vanno programmati i passaggi che mancano. Chiusa la Cilas possibile proseguire per agevolazioni differenti

Giorgio Gavelli

Tra i vari aspetti di cui, in chiusura di superbonus 90-110%, i committenti dei lavori agevolati devono tenere sotto controllo c'è la possibilità di fruire del maggior beneficio anche per gli interventi trainati.

Questi lavori fruiscono della maggiorazione di aliquota laddove vengono eseguiti congiuntamente ai lavori trainanti, situazione che è stata disciplinata dall'articolo 2, comma 5 del decreto Requisiti del 6 agosto 2020, secondo cui «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono rimpicciolate nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Questo concetto, riportato in molte circolari delle Entrate, anche con riferimento al super-sismabonus, non deve essere travisato, pena la perdita dell'aliquota maggiorata sulle spese che non ne rispettano il contenuto.

Viene, ad esempio, da alcuni sostenuto che l'emissione della fattura (riportante il corrispettivo per i lavori trainanti e trainati realizzati dalla medesima impresa) in data successiva a quella dell'attestazione di fine lavori possa non originare problemi, laddove l'impresa rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che i lavori trainati sono stati sostenuti prima della data di fine lavori.

La fonte di questa interpretazione si

rintraccerebbe nella risposta 4.2.6 della circolare n. 30/E/2020, nella quale l'Agenzia ha affrontato il caso di un'impresa che, a fronte dell'appalto unico di lavori trainanti e trainati, emetteva fatture in acconto ed a saldo, senza richiamare distintamente i singoli interventi. Il chiarimento aveva, evidentemente, lo scopo di dettagliare, a fronte dell'unico importo, quali spese si riferivano ai trainanti e quali ai trainati.

Tuttavia, la norma non fa riferimento alla data di effettuazione dei lavori, ma al sostenimento delle relative spese, ossia, in buona sostanza, ai relativi pagamenti. Se la fattura viene emessa dopo la fine lavori (e non è stata ancora pagata, o comunque, il pagamento avviene successivamente alla data di fine lavori risultante dall'attestazione del tecnico):

❶ per la parte di corrispettivo corrispondente ai lavori trainanti il problema non sussiste (purché il pagamento avvenga nel periodo agevolato);

❷ per la parte di corrispettivo corrispondente ai lavori trainati, invece, in sede di verifica si contesterà che, indipendentemente dal momento di effettuazione, tali interventi sono stati pagati dopo la data di fine lavori, per cui, ai fini superbonus, si è persa l'effettuazione congiunta che consente la maggiorazione di aliquota.

In questo senso si è espressa nelle scorse settimane la Dre Emilia-Romagna con la risposta ad interpello 909-966/2023, che trattava il caso di una fine lavori depositata al Suap co-

munale ad inizio marzo 2023 ed emissione fattura per saldo lavori trainanti e trainati a fine marzo 2023. L'Agenzia – in conformità a quanto già precedentemente sostenuto in sede centrale con la risposta ad interpello n. 581/2022 – riconosce il superbonus solo alle spese riguardanti l'intervento trainante, mentre lo nega per il saldo dei lavori trainati, essendo intervenuto successivamente alla fine lavori del trainante.

Ciò non toglie che anche tale saldo possa fruire dei bonus minori e della cessione del credito (in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del Dl 11/2023), ma non del superbonus. Anche in caso di sconto in fattura, pertanto, lo sconto non potrà essere integrale, situazione possibile solo quando il trainato fruisce del 110 per cento. Prima di procedere con il deposito dell'attestazione di fine lavori, è pertanto opportuno verificare che i lavori trainati (anche condominiali) non solo siano stati eseguiti, ma anche pagati (e, quindi, fatturati o in corso di fatturazione). Cautela che, in linea di principio, non è necessaria per il trainante.

Altro quesito ricorrente, riguarda, infine, la possibilità di proseguire i lavori. Chiuso il superbonus, con la relativa Cilas che riguarda gli interventi legati alla maxiagevolazione, è possibile proseguire l'intervento (ristrutturazione, manutenzione straordinaria) con un altro titolo che acceda ad agevolazioni differenti.